

REGOLAMENTO COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI

Articolo 1

Il presente regolamento aziendale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri della Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito chiamato C.V.S., istituito con deliberazione del Direttore Generale n° 585 del 10/08/2012.

Articolo 2

Il C.V.S. svolge attività di analisi e valutazione delle pratiche afferenti le richieste di risarcimento (RCT) per danni alla persona derivanti da presunte ipotesi di responsabilità medico/sanitaria, pervenute all'Azienda al fine della loro definizione in via stragiudiziale e/o conciliativa giudiziale, ove ne siano sussistenti i relativi presupposti.

Articolo 3

Il CVS nello specifico svolge le seguenti attività:

- acquisisce dal Servizio Affari Generali e Legali la pratica inerente la richiesta di risarcimento.
- analizza e valuta le richieste di risarcimento inoltrate alla Azienda fino alla loro definizione stragiudiziale, analizzando prioritariamente le istanze relative ad eventi dannosi risultanti essere non coperti da polizza assicurativa;
- analizza e valuta la relazione medico legale del perito aziendale redatta a seguito di visita medico – legale sul soggetto che si ritiene leso unitamente alla documentazione eventualmente allegata dall'istante alla richiesta di risarcimento danni;
- analizza, ove prodotta da colui che presenta l'istanza risarcitoria, la perizia medico/legale unitamente a tutta la ulteriore documentazione sanitaria prodotta;
- effettua una stima iniziale, sulla scorta della sopraccitata documentazione in via presuntiva, dell'entità economica della richiesta risarcitoria;

- individua gli interventi da porre in essere per la tempestiva definizione delle pratiche;
- aggiorna ove sopraggiungano elementi su cui fondare l'accoglimento totale/parziale della richiesta di risarcimento, l'entità economica del risarcimento stesso;
- acquisisce dal liquidatore della Compagnia Assicurativa che prende in carico il sinistro tutti gli elementi relativi all'evoluzione della vertenza risarcitoria;
- esprime parere alla Azienda in merito al componimento in via stragiudiziale o conciliativa giudiziale della pratica.

Il C.V.S., inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, individua e definisce:

- gli aspetti di criticità latenti rilevati nell'esame delle pratiche;
- gli strumenti e le azioni (preventive e correttive) volte a diminuire i danni subiti dai cittadini che si affidano alle cure delle strutture aziendali ospedaliere e territoriali;
- le strategie anche comunicative per migliorare i rapporti con l'utenza e l'immagine della Azienda in riferimento alle richieste risarcitorie;
- elementi di miglioramento dei percorsi assistenziali rilevati in relazione alle richieste risarcitorie.

Articolo 4

Il C.V.S., giusta deliberazione Asl Sanluri n. 585 del 10.08.2012, è composto da un nucleo di esperti, interni ed esterni, in possesso di specifiche qualifiche e competenze professionali:

- Risk Manager;
- Avvocato di fiducia dell'Azienda;
- Responsabile del Servizio AA.GG. o un suo delegato;
- medico – legale;
- eventuali altre figure professionali di sanitari a seconda della natura del sinistro oggetto di disamina e valutazione da parte del C.V.S.;

- funzionario amministrativo con funzioni di segreteria e supporto amministrativo al C.V.S.

In relazione alle concrete esigenze del Comitato è altresì fatta salva la potestà del Direttore Generale della Asl 6 di Sanluri di nominare ulteriori componenti a seconda della specifica professionalità richiesta.

Articolo 5

Il C.V.S. si riunisce di norma con cadenza mensile presso la sede legale della Asl 6 di Sanluri ubicata nella Via Ungaretti, 9, Sanluri, previa convocazione scritta da inoltrarsi mediante posta elettronica e con preavviso di almeno 10 gg. rispetto alla data prescelta.

Le sedute del C.V.S. non sono pubbliche e deve essere garantito l'assoluto rispetto della riservatezza inerente i dati sanitari relativi ai soggetti richiedenti ristoro dei danni in conformità alle disposizioni del D.lgs 196/2003 e dei provvedimenti emanati in materia dal Garante Privacy con specifico riguardo al trattamento dei dati di salute dei pazienti.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni/pareri vengono assunte anch'esse con la maggioranza dei presenti.

Il dissenso di taluno dei componenti dovrà risultare dal verbale della seduta.

Onde garantire la assoluta indipendenza di giudizio dei componenti del C.V.S., nel caso di ravvisato conflitto di interessi da parte di taluno questi si dovrà astenere.

A tale proposito tutti i componenti si impegnano a non pronunciarsi nel caso in cui venga esaminata una richiesta di risarcimento dalla quale possa emergere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto.

La partecipazione alle riunioni del C.V.S. costituisce per i dipendenti, compresi i sanitari eventualmente coinvolti nella causazione del sinistro trattato, adempimento dei doveri di ufficio.

Articolo 6

Il parere tecnico espresso dal C.V.S. in relazione ai singoli casi esaminati è escluso dalla sfera di operatività del diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e s.m.i., anche in relazione ad eventuali

istanze ostensive presentate dal soggetto presunto danneggiato o suoi prossimi congiunti e/o rappresentanti/legali, in quanto parere contenente valutazioni tecniche potenzialmente fondanti la strategia difensiva dei Legali incaricati dalla Asl nella resistenza di un eventuale procedimento giudiziario.

Articolo 7

L'attività di segreteria del C.V.S. viene assicurata da un funzionario amministrativo di ruolo assegnato al Servizio AA.GG. e Legali Aziendale.

La segreteria svolge tutta la attività di carattere amministrativo: provvede all'acquisizione del fascicolo e della relativa documentazione inerente le pratiche RCT da discutere innanzi al C.V.S. predisponendo la convocazione della seduta con relativo ordine del giorno.

La Segreteria provvede, altresì, all'invio della documentazione ed alla verbalizzazione delle riunioni, assicurando un supporto di carattere amministrativo ai vari componenti ai quali è data facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti procedurali.

La Segreteria provvede, inoltre, alla corretta tenuta dei verbali degli atti e delle pratiche RCT fino alla loro completa definizione, nonché alla creazione e costante aggiornamento di un data-base di tutti le istanze risarcitorie notificate alla Asl afferenti casi di presunta responsabilità delle proprie strutture sanitarie ospedaliere/territoriali.

Articolo 8

Il C.V.S. esprime il parere sulle richieste di risarcimento di norma entro 180 gg. dalla formale acquisizione della istanza e della documentazione posta a sostegno della stessa se presente.

In deroga al comma precedente sono fatti salvi i casi in cui il parere deve essere prioritariamente reso nei casi di giudizi pendenti prossimi di definizione conciliativa o nei casi di pendente procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 e s.m.i. o comunque in tutti i casi in cui è ravvisabile un'urgenza qualificata per l'acquisizione del suddetto parere.

Il C.V.S. discute e valuta collegialmente la richiesta risarcitoria con facoltà di richiedere ulteriore documentazione al soggetto istante e/o alle strutture sanitarie coinvolte nel sinistro.

Il C.V.S. ha, inoltre, facoltà nei casi in cui ne ritenga sussistente la necessità, di convocare il personale sanitario o altri eventuali soggetti, unitamente al Responsabile della struttura di appartenenza degli stessi, che risultino essere coinvolti nella causazione dell'evento dannoso al fine di una più puntuale, agevole e concreta comprensione degli aspetti tecnico/sanitari con riferimento alla fondatezza o meno della richiesta esaminata sotto il profilo sia dell'*an* che del *quantum* della responsabilità.

Delle risultanze di cui al comma precedente viene dato atto nel verbale della riunione.

Nei casi connotati da particolare complessità il C.V.S. può altresì proporre alla Direzione Aziendale, dando congrua motivazione della complessità del caso, l'attivazione di una consulenza specialistica esterna al fine di una puntuale valutazione della richiesta risarcitoria.

Il verbale relativo alle singole sedute del C.V.S. deve essere senza indugio trasmesso da parte della Segreteria del predetto organismo alla Direzione Aziendale per l'assunzione delle conseguenti decisioni circa l'accoglimento parziale/totale o il rigetto delle istanze risarcitorie esaminate e/o alle questioni trattate.

Articolo 9

Il personale dipendente della Asl 6 di Sanluri è tenuto a fornire al Servizio AA.GG. e Legali ed al C.V.S. la massima collaborazione in relazione alle richieste risarcitorie fornendo tutta la documentazione e informazioni richieste, ivi comprese le relazioni tecniche che verranno esaminate dal perito aziendale, e quella comunque ulteriormente ritenuta utile alla definizione della vicenda.

Il personale dipendente della Asl 6 di Sanluri è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione al Servizio AA.GG. e Legali ed al C.V.S. di ogni eventuale richiesta di risarcimento pervenutagli direttamente dal soggetto presunto danneggiato e/o di atti/provvedimenti correlati a notizie di reato provenienti dalle Autorità Giudiziarie competenti, comunicando altresì prontamente gli estremi di eventuali polizze

assicurative RCT in vigore.

Articolo 10

Il presente regolamento aziendale ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio aziendale on line

